

Nr. <input type="text"/> Nr. <input type="text"/> Nr. <input type="text"/>	R.G.N.R. R.G. DIB. R.G. GIP	Nr. <input type="text"/> 2023 R.G. Sentenze	Depositata in Cancelleria l' <input type="text"/> 2023
<div style="text-align: center;">   <b>TRIBUNALE DI NOLA</b>          REPUBBLICA ITALIANA          IN NOME DEL POPOLO ITALIANO       </div> <p>Il Giudice Monocratico, dott.ssa <input type="text"/>  alla pubblica udienza del <input type="text"/> ha emesso la seguente</p> <p style="text-align: center;"><b>SENTENZA</b></p> <p>nel procedimento a carico di:</p> <p><input type="text"/> <b>nata ad</b> <input type="text"/> residente in <input type="text"/>  alla via <input type="text"/> n.18 (domicilio dichiarato ex art. 161 c.p.p.),  Libera – assente</p> <p>Difesa di fiducia dall'Avv.to Attilio Panagrosso del Foro di Nola, presente</p> <p style="text-align: center;"><b>IMPUTATA</b></p> <p><b><u>Del delitto p. e p. di cui all'art. 589 co. n. 1, 2 e 4 c.p.,</u></b> perché per colpa data da imprudenza, imperizia e negligenza e violazione delle norme sulla circolazione della strada di cui agli artt. 140, 141, 143, 146, 187 dlgs 285/1992 cagionava la morte di <input type="text"/> In particolare, alla guida della autovettura <input type="text"/> tg. <input type="text"/> in stato di alterazione psicofisica data dalla assunzione di benzodiazepine con <input type="text"/> seduto lato passeggero anteriore e sul sedile posteriore <input type="text"/> mentre percorreva a velocità superiore alla consentita la strada via San <input type="text"/> perdeva il controllo del veicolo che andava a finire fuori strada e ad impattare contro una piattaforma in cemento armato e cagionava la morte di <input type="text"/>.</p> <p>In Acerra il <input type="text"/></p> <p><b>PP.OO.:</b> <input type="text"/> costituitisi parti civili nel processo con il patrocinio dell'Avv.to <input type="text"/> del Foro di Nola, presente.</p> <p><b>R.C:</b> Compagnia Assicuratrice <input type="text"/> S.p.A., rappresentata dall'Avv.to <input type="text"/> Foro di Napoli, presente.</p>			AVVISO DEPOSITO SENT. COMUNICATO A: PG _____ PM _____ Imputato _____ Dif.: _____ P.C. _____  IRREVOCABILE il _____  PROPOSTO APP/RICORSO il _____ da _____ COMUNICATO il _____ a _____  ESTRATTO ESECUTIVO _____ _____  TRASMESSO FL NOTIZIE il _____  ATTI ALLA CORTE il _____



### CONCLUSIONI

**P.M.:** condanna alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione;  
**P.C.:** si associa al P.M. e deposita conclusioni scritte e nota spese;  
**R.C.:** assoluzione per non aver commesso il fatto ai sensi del co.1 dell'art. 530, in via subordinata ai sensi del 2° comma della norma;  
**DIFESA:** assoluzione per non aver commesso il fatto, in via gradata per non aver raggiunto la prova oltre il ragionevole dubbio della sua colpevolezza, in subordine minimo pena e benefici di legge.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto che dispone il giudizio del [redacted] il G.U.P. presso il Tribunale di Nola ha disposto procedersi nei confronti di [redacted] per il delitto riportato nella contestazione che precede, disponendone la comparizione dinanzi alla scrivente Giudice per il giorno [redacted]

All'udienza anzidetta, il GM dava atto della regolarità delle notifiche nei confronti di tutte le parti, dichiarava l'assenza dell'imputata – assente ingiustificata – ed il difensore delle persone offese depositava atto di costituzione di parte civile, rinviandosi il processo alla data del [redacted] per la trattazione.

In tale data, in mancanza di questioni preliminari, la scrivente dichiarava l'apertura del dibattimento e le parti formulavano le rispettive richieste istruttorie, ammesse con ordinanza, quindi venivano escussi i due testi presenti, l'App.to [redacted] ro, al cui esito il P.M. rinunciava al teste di P.G. [redacted] per superfluità, la cui ordinanza ammissiva veniva pertanto revocata. Si acquisiva il verbale di sequestro dell'autovettura e schizzo planimetrico, nonché la relazione di servizio del M.llo [redacted] la cui l'ordinanza ammissiva veniva revocata. A tal punto il processo veniva rinviato al [redacted] per la citazione dei testi nr. 4-5-6 della lista del P.M.

In quella data erano presenti due testi, [redacted] che venivano escussi, venivano acquisite le s.i.t. di [redacted] con il consenso delle parti, nonché la documentazione delle schede del 118 acquisite dal teste di P.G. M.llo [redacted] [redacted] e cui ordinanze ammissive venivano revocate, ed infine era disposto un nuovo rinvio all'udienza per il proseguo dell'attività istruttoria.

All'udienza del [redacted] veniva escusso il teste [redacted] mentre all'udienza successiva del [redacted] già calendarizzata, era presente la teste [redacted] che ve-



niva escussa, il GM revocava l'ordinanza ammissiva del teste [redacted] per superfluità della prova. Il processo veniva rinviato al [redacted] per l'escussione dei testi della difesa (poi differita con ordinanza resa in udienza al [redacted] da intendersi qui integralmente richiamata), con dichiarazione dei difensori i consenso all'inversione dell'ordine di acquisizione della prova.

In quella data venivano escussi i testi della difesa [redacted] e [redacted] ed il processo rinviato all'udienza del [redacted] per l'escussione dei periti medici, i dott.ri [redacted] (poi differita con decreto fuori udienza al [redacted]).

All'udienza così fissata erano presenti i testi [redacted] che venivano escussi, venendo poi acquisite la cartella clinica di [redacted] (con rinuncia all'escussione del teste di P.G., M.llo [redacted] per superfluità, avendo proceduto solamente all'acquisizione della stessa) e la relazione del perito [redacted]. La difesa dell'imputata rinunciava ai propri periti tecnici ed il processo era rinviato alla data del [redacted] già calendarizzata per i periti ing. [redacted] della lista del P.M. ed [redacted] della parte civile, data in cui si dava atto dell'impedimento di quest'ultimo, attestata da certificato medico prodotto dalla difesa, ed il processo era rinviato al [redacted] non essendovi neppure prova della citazione dell'ing. Ciarleglio.

In quella data quest'ultimo risultava legittimamente impedito e le parti si riservano di acquisire la sua relazione all'esito dell'escussione del teste di p.c. [redacted] che, presente, veniva escusso. Il processo veniva rinviato al [redacted] per l'eventuale esame dell'imputata e per le valutazioni del G.M. della relazione [redacted].

In tale udienza la difesa rappresentava la volontà dell'imputata di non sottoporsi ad esame e il P.M. produceva il verbale di interrogatorio reso da [redacted] in corso di indagini, che veniva acquisito. Di seguito la scrivente, ritenuta non necessaria l'escussione del consulente ing. [redacted] alla luce della relazione già depositata con il consenso delle parti, ne revocava l'ordinanza ammissiva ed il processo era rinviato all'udienza del [redacted] per la discussione.

In tale data la scrivente, ritenuta superflua ogni altra attività, dichiarava la chiusura del dibattimento e l'utilizzabilità degli atti legittimamente acquisiti, dava la parola alle parti per le rispettive conclusioni, sopra sintetizzate, ritirandosi di seguito in camera di consiglio per la decisione, al cui esito ha pronunciato la presente sentenza di assoluzione, resa pubblica mediante lettura del dispositivo alle parti presenti, per le motivazioni che seguono.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli esiti dell'articolata istruttoria espletata non consentono di ritenere provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'assunto accusatorio, dovendosi pertanto pervenire ad una pronuncia assolutoria nei confronti dell'imputata perché il fatto non sussiste.

Il materiale istruttorio su cui si fonda la presente decisione è di natura sia dichiarativa – ed è rappresentato dal proplatato dei testi escussi – che documentale, sulla cui scorta la vicenda può essere ricostruita nei termini che seguono.

In data 2 febbraio [redacted] mentre a bordo dell'autovettura dell'imputata percorrevano ad alta velocità via San [redacted] di [redacted] andavano ad impattare contro una piattaforma di cemento di sostegno di un palo elettrico ed a seguito delle ferite riportate nell'urto [redacted] perdeva la vita. L'intero processo si è concentrato sull'individuazione del soggetto che era alla guida dell'autovettura al momento dell'impatto, che secondo l'ipotesi accusatoria e l'assunto della parte civile era l'imputata.

Orbene, appare certo – e non vi è stata alcuna controversia sul punto – che la sera dell'evento letale la [redacted], nel girovagare a bordo della propria autovettura, una [redacted] (di proprietà della madre), incontrava casualmente il suo amico [redacted] il quale era in compagnia di un altro ragazzo, che lei vedeva per la prima volta, e faceva salire entrambi a bordo della macchina per trascorrere insieme la serata. Nello spostarsi da un posto ad un altro, i tre avevano l'incidente letale, nel quale il povero [redacted] perdeva la vita. Il profilo sul quale si è concentrata l'intera istruttoria ha riguardato l'accertamento di chi fosse alla guida dell'autovettura al momento dell'impatto, fondandosi l'ipotesi accusatoria sul fatto che vi fosse l'odierna imputata, la quale, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e di alcol, in spregio delle norme del codice della strada, provocava il sinistro risultato fatale per il suo amico.

La vicenda è stata ricostruita dall'App.to [redacted] all'epoca dei fatti in servizio presso il N.O.R.M. di Castello di Cisterna, il quale riferiva che, a seguito di un sinistro avvenuto sulla Strada provinciale [redacted] per il quale era stata allertata la Centrale Operativa e nel quale risultavano essere rimaste ferite due persone, lui ed il collega rinvenivano già il personale del Servizio Sanitario che stavano prestando le prime cure ai due feriti (uno dei due, [redacted] in condizioni molto gravi e già posizionato sull'ambulanza, che veniva subito trasportato presso la Clinica Villa dei Fiori di Acerra, dove decederà poco dopo), mentre l'altra, l'odierna imputata, seduta a bordo della vettura Su-



[redacted] fuoriuscita dalla sede stradale, che lamentava dolori al viso e a varie parti del corpo e che al loro arrivo era seduta dal lato del conducente. Il teste precisava che non erano stati coinvolti altri veicoli e che la vettura era fuoriuscita dalla sede stradale – sulla quale non rinvenivano alcun segno di frenata – lungo un rettilineo. Successivamente venivano mostrati al teste degli schizzi planimetrici e rilievi fotografici dell'autovettura, che riconosceva come redatti da loro, sui quali indicava le condizioni dell'automobile, precisando che la parte anteriore era danneggiata, gli airbag esplosi, gli sportelli anteriori aperti, mentre quelli posteriori erano chiusi. Il teste aggiungeva inoltre che l'imputata non risultava incastrata con le gambe nelle lamiere dell'autovettura e che dunque per la sua estrazione non c'era stato bisogno dell'intervento dei vigili del fuoco.

Quest'ultima circostanza veniva confermata anche dalla teste dell'Accusa, **la Dott.ssa [redacted]** [redacted] che all'epoca dei fatti operava come medico d'urgenza con il 118 di Acerra, ed era intervenuta sul luogo dell'incidente. Sulle domande del PM, la teste forniva una ricostruzione dettagliata dei fatti riferendo che, giunta sul luogo dell'incidente dopo la richiesta di intervento, aveva notato un'autovettura ferma sul terreno adiacente al ciglio stradale e dal lato guida, che aveva lo sportello aperto, una ragazza seduta con i piedi all'esterno del veicolo. Aggiungeva che quest'ultima era cosciente e che, a seguito di alcune domande, dichiarava di non essere stata lei alla guida ma l'amico che, in quel momento, era sdraiato dietro. Quest'ultimo era stato trovato disteso sui sedili posteriori in modo supino, era in un evidente stato di alterazione, verosimilmente sotto effetto di droga, e, viste le avverse condizioni in cui versava (era ipossico, in uno stato di sonnolenza, parlava in maniera sconnessa e confusa), la teste dichiarava che gli avevano riservato la loro piena attenzione per agire nell'immediatezza, risultando poi successivamente necessario trasportarlo presso un nosocomio, in particolare al pronto soccorso della clinica Villa Dei Fiori di Acerra. Nel contempo provvedeva ad allertare la centrale per l'invio di un'altra ambulanza che potesse prestare le cure alla [redacted] la quale risultava comunque meno grave, essendo libera di muoversi e autonoma nei movimenti.

La teste, su domande poste della scrivente, riferiva che, in base alle proprie conoscenze mediche ed alla propria esperienza sul campo, in relazione alle condizioni fisiche in cui il ragazzo era stato trovato, non riteneva potersi escludere che [redacted] al momento dell'impatto, fosse alla guida della vettura e che poi, a seguito dell'impatto, si fosse sentito male e si fosse sdraiato sui sedili posteriori. Precisava difatti che il forte trauma addominale che aveva comportato lo schiacciamento della milza e l'emorragia interna (da cui era deriva-



ta l'ipossia, ossia lo scarso afflusso di ossigeno al cervello, la quale determina anche uno stato di coscienza alterato, quello in cui i sanitari avevano rinvenuto la vittima) è compatibile con la possibilità che per qualche minuto ancora dopo l'impatto il traumatizzato possa stare bene ed essere ancora in grado di muoversi, per cui non escludeva che il [ ] potesse essersi alzato dal sedile di guida, essere uscito dalla vettura e subito dopo essersi nuovamente sdraiato sui sedili posteriori dopo che si era sentito male (peraltro con i piedi rivolti verso lo sportello posteriore sinistro, circostanza che avvalorava la ricostruzione offerta dalla teste), nella posizione in cui era stato trovato all'interno dell'autovettura, dichiarando che entrambi gli sportelli posteriori erano chiusi e precisando ulteriormente che il trauma da colpo diretto (che loro avevano riscontrato) è diverso dal trauma per contraccolpo, tipica lesione del passeggero. Quanto alla ragazza, la teste – sollecitata nel ricordo dalla lettura del verbale da parte del P.M. – confermava quanto da lei riferito all'epoca dei fatti ai Carabinieri che l'avevano escussa a sommarie informazioni, ossia che la [ ] alla quale lei chiedeva nell'immediatezza dell'intervento cosa fosse successo e se avesse perso conoscenza, rispondeva negativamente e dichiarava che voleva andare a casa e non in ospedale, aggiungendo poi – su sua domanda specifica – che non era lei alla guida dell'autovettura bensì "**il ragazzo sdraiato dietro**"; aggiungeva che lui aveva assunto droghe, eroina in particolare, per cui da quel momento la sua attenzione si era concentrata sulle cure da prestare al [ ]

Le dichiarazioni rese dalla parte civile [ ] **padre della vittima**, non hanno apportato alcun contributo alla ricostruzione dei fatti poiché, come riferiva in dibattimento, non era a conoscenza di nessuna informazione circa la dinamica dell'incidente. Difatti, la sua attività si è limitata all'identificazione di suo figlio, [ ] presso la clinica Villa dei Fiori, effettuata la notte dell'incidente e subito dopo il decesso.

Di scarsa utilità in relazione alla ricostruzione degli eventi è stata anche la testimonianza del **teste di P.G.**, [ ] il quale si era limitato ad evadere la delega della Procura in relazione all'acquisizione di documentazione medica presso la struttura sanitaria che aveva avuto in cura il [ ] (già versata in atti) e all'escussione a sommarie informazioni testimoniali – prima che acquisisse la veste di indagata – [ ] sul cui esito non poteva riferire.

Successivamente è stato escusso da remoto [ ] il quale dichiarava che quel giorno del [ ] era in compagnia del suo amico [ ] [ ], presso la stazione ferroviaria di [ ] dove erano soliti incontrarsi, avevano girovagato



tutto il pomeriggio in treno e la sera, prima di congedarsi sempre alla stazione [ ] so-  
praggiungeva una ragazza di nome [ ] che lui non conosceva e che vedeva per la prima  
(e unica) volta in quella circostanza, amica del [ ] che gliela presentava. I tre decide-  
vano di trascorrere insieme la serata e salivano sulla vettura dell'imputata per andare a repe-  
rire delle sostanze stupefacenti – di cui tutti e tre erano consumatori abituali – a Caivano. Il  
teste aggiungeva che inizialmente guidava la [ ] e che successivamente, fermatisi  
presso un distributore di carburante per fare rifornimento, era stata sostituita dal [ ],  
che la riteneva troppo lenta alla guida, posizionandosi tutti e tre avanti, [ ] al posto  
del conducente, lui seduto dal lato passeggero e la [ ] in braccio a lui; riferiva  
inoltre che versavano tutti e tre in uno stato di euforia per l'assunzione di bevande alcoliche  
e sostanze stupefacenti, tanto che non ricordava nulla di cosa fosse successo dopo il mo-  
mento in cui il [ ] si era messo alla guida e, anche su sollecitazione delle domande  
della parte civile, di non aver alcun ricordo cosciente dell'impatto, di essersi svegliato in  
aperta campagna senza sapere come vi fosse arrivato e di aver chiamato il responsabile della  
casa-famiglia presso la quale risiedeva in quel periodo affinché lo andasse a prendere (e di-  
chiarando di aver riferito anche a lui di non sapere esattamente cosa fosse successo, ma di  
ritenere di aver avuto u incidente), aggiungendo che poi si erano recati insieme al pronto  
soccorso poiché accusava dolori ad un ginocchio. Aggiungeva di non aver avuto mai più  
contatti con la [ ] giacché l'aveva conosciuta quella sera e non aveva neppure il  
suo contatto.

Il teste, che confermava integralmente i profili appena evidenziati, già riferiti ai Carabinieri  
in sede di sommarie informazioni, non aveva memoria degli ulteriori particolari, anche que-  
sti a suo tempo riferiti, circa quello che era accaduto durante il tragitto della vettura, dopo  
che il [ ] si era messo alla guida, in particolare il fatto che loro tre si erano scambiati  
delle effusioni e che la ragazza aveva baciato prima lui e poi il [ ]; nonostante i nume-  
rosi solleciti su punto, il teste dichiarava di avere un vuoto di memoria che non riusciva a  
colmare.

Seguiva l'escussione **della teste** [ ] che aveva conosciuto l'imputata  
in [ ] dove quest'ultima era stata ricoverata per le fratture riportate nell'incidente e  
dove lei, invece, prestava assistenza alla sorella. La teste riferiva di aver interloquito con la  
[ ] la quale le aveva confidato la dinamica del sinistro, dicendole di essere stata  
vittima di un incidente a bordo della sua auto insieme a due amici, precisando che lei era  
alla guida e che dopo l'impatto era rimasta incastrata con le gambe sotto lo sterzo, mentre il



ragazzo seduto al suo fianco era scappato. La teste aggiungeva inoltre che l'imputata sosteneva questa versione sino all'arrivo della mamma in ospedale, qualche giorno dopo il suo ricovero, momento dal quale dichiarava che alla guida c'era il ragazzo, poi deceduto, mentre lei era seduta al centro, sul sedile anteriore tra i due ragazzi. Aggiungeva che la [redacted] aveva una figlia e che durante il periodo di degenza riceveva varie chiamate, molto concitate, da sparte di sua madre e del suo ex compagno i quali, ritenendo che lei **"avesse fatto un guaio grande"** volevano toglierle la bambina, creandole molta agitazione ed inquietudine, tanto da doverle essere somministrati dei calmanti, che peraltro lei stessa pretendeva dai medici, essendo solita assumerli. Su sollecitazione della difesa, la teste dichiarava che la madre era venuta a trovarla dopo due o tre giorni e che da quel momento aveva iniziato a cambiare versione sull'incidente, affermando che alla guida della vettura c'era il suo amico morto e non lei. Richiesta su come fosse stata convocata a rendere testimonianza, la teste riferiva che durante un incontro con delle proprie amiche ove si parlava di quest'incidente, era presente anche il dott. [redacted] perito incaricato dai familiari del [redacted] il quale la invitava a recarsi dall'avv. [redacted] al fine di rendere una dichiarazione testimoniale sulle circostanze conosciute durante il periodo di degenza dell'imputata e poi, da quest'ultima, veniva invitata a recarsi dai Carabinieri a rendere la propria versione.

Su sollecitazione delle domande della difesa, che le contestava in aiuto alla memoria quanto aveva riferito in sede di sommarie informazioni, la teste confermava che la ragazza le aveva confidato di essere lei alla guida, che in macchina c'erano altri due ragazzi e che dopo l'impatto quello che era seduto sul sedile anteriore destro era scappato alla vista del ragazzo seduto dietro che era deceduto, mentre la [redacted] era rimasta incastrata con le gambe sotto lo sterzo ed era stata aiutata a liberarsi dai Carabinieri. In precedenza, tuttavia aveva riferito che era stata la ragazza ad accorgersi della morte dell'amico e, richiamata dalla scrivente alla contraddittorietà delle due versioni, la teste riferiva che la ragazza, in quel momento, non ricordava esattamente come erano andate le cose e alla fine confermava alla versione fornita ai Carabinieri. Tuttavia, aggiungeva che [redacted] era molto confusa, era sotto l'effetto di tranquillanti e di sostanze stupefacenti e durante il periodo in cui erano state a contatto (solo tre o quattro giorni) la ragazza era sempre molto esagitata e poco lucida.

Successivamente veniva escusso **il teste della difesa**, [redacted] ex compagno dell'odierna imputata nonché padre della loro figlia, il quale dichiarava di essere in buoni rapporti con la [redacted] anche per consentire alla bambina di vivere in un am-



biente familiare stabile. Incalzato dalle domande della difesa, dichiarava di non essere a conoscenza nei particolari dell'incidente che aveva coinvolto l'ex compagna, ma sicuramente di non averne mai attribuito la responsabilità a lei; in ogni caso precisava di non aver mai discusso con la ragazza dei particolari dell'incidente, di cui pertanto non sapeva riferire nulla di specifico.

L'altra teste di difesa, [redacted] imputata, esplicava in maniera dettagliata gli eventi susseguitisi il giorno dell'incidente. In particolare, la teste dichiarava che il giorno [redacted] aveva discusso con la figlia, della quale non condivideva lo stile di vita, motivo per cui quest'ultima era uscita di casa in uno stato alterato; poi in serata aveva ricevuto una chiamata dal 118, che l'avvisava dell'incidente. Recatasi all'ospedale per verificare le condizioni della figlia, la teste riferiva di aver avuto modo di chiederle se fosse stata lei alla guida, domanda che aveva avuto una risposta negativa. Difatti, la [redacted] riferiva di aver incontrato il [redacted] e l'altro ragazzo fuori dalla stazione ferroviaria di [redacted] e di aver consumato insieme a loro una birra, poi decidevano di prendere la macchina per un giro. Aggiungeva che la figlia le riferiva che inizialmente a guidare era stata lei e che soltanto in un secondo momento, dopo essersi fermati ad un distributore, il [redacted] si era messo alla guida, poiché lamentava la sua scarsa velocità, mentre lei e l'altro ragazzo si erano posizionati davanti. In merito allo status emotivo e mentale dell'imputata, la madre precisava che la figlia era in cura presso [redacted] che faceva uso di ansiolitici, assunti anche la sera dell'incidente. Su sollecitazione della parte civile, la teste riferiva la compatibilità delle ferite riportate dall'imputata con la posizione che lei ha dichiarato di avere al momento dell'incidente, circostanza dovuta anche dall'esplosione degli airbag che ha comportato il contraccolpo al viso e le lesioni alle gambe (frattura di tibia e perone di entrambe le gambe). La teste continuava riferendo le condizioni in cui la [redacted] era stata trovata sul luogo dell'incidente, ovvero posizionata sul sedile guida con le gambe fuori dalla vettura. La teste aggiungeva, infine, che l'imputata non aveva più rivisto il [redacted]. Seguiva l'escussione della [redacted] la quale dichiarava semplicemente che, venuta a conoscenza del ricovero della nipote, si era recata in ospedale subito dopo l'operazione alle gambe e di averla trovata in uno stato di angoscia dovuta alle voci che si diffondevano in città circa la sua ritenuta responsabilità per l'incidente.

Quanto ai **testi tecnici**, venivano escussi prima il dott. [redacted] medico legale, che aveva eseguito l'autopsia della vittima ed il perito medico della difesa, dott. [redacted] e successivamente i consulenti tecnici della Procura e della parte civile.



Il dott. [ ] in particolare, riferiva sulle cause del decesso del [ ] dichiarando che dagli accertamenti effettuati sulla salma del [ ] ed in particolare dalle lesioni riportate al torace, alla milza e al fegato, era possibile sostenere che, molto verosimilmente, era lui a trovarsi alla guida, a differenza di quanto era da ritenersi in relazione alle lesioni riportate dagli altri due occupanti del veicolo, riscontrate dalla documentazione sanitaria da lui presa in visione (*versata in atti*), dalla quale poteva escludersi la loro presenza dal lato guida vista la disomogeneità delle ferite da loro riportate rispetto al forte trauma riscontrato nel [ ]. Infatti, riferiva, le fratture alle gambe della [ ] erano compatibili con una sua collocazione in posizione centrale anteriore nella vettura, mentre l'escoriazione al ginocchio del [ ] faceva propendere per la sua collocazione a fianco del guidatore, anche se non poteva escludersi – sempre in base alle ferite riportate – che entrambi potessero essere alla guida. Tuttavia, evidenziava, il forte traumatismo riportato dalla vittima era molto più compatibile con la sua posizione al posto del guidatore rispetto agli altri due occupanti, conclusione, secondo l'esperto, avallata dall'esplosione degli airbag in assenza – molto verosimilmente – dell'allaccio delle cinture di sicurezza. Precisava infatti il dott. [ ] che tra le più frequenti lesioni corporee causate, nel corso di un incidente, dall'esplosione degli air bag senza che vengano indossate le cinture di sicurezza rientra il traumatismo assimilabile ad un forte impatto sul piantone dello sterzo in assenza di airbag, lesioni rinvenute nella vittima, sul quale aveva riscontrato un grosso trauma toracico; la sua ricostruzione era confermata anche dall'assenza di trauma cranico, atteso che l'airbag impedisce l'urto del viso contro il parabrezza, diagnosi invece presente nella cartella clinica della [ ] che – al contrario – faceva propendere per l'assenza dell'airbag in posizione centrale, tipica del guidatore, rendendo compatibile questa lesione con la posizione centrale della ragazza, non protetta dai palloni gonfiabili.

Quanto alle fratture riportate alle gambe, su sollecitazione delle domande della parte civile il teste riferiva che, nonostante le lesioni riportate dall'odierna imputata, era possibile che quest'ultima, dopo l'urto, avesse cambiato la propria posizione nell'auto (la ragazza infatti era stata ritrovata dai soccorritori seduta dal lato guida, con le gambe fuori dalla vettura), posto che non necessariamente tale passaggio dovesse essere avvenuto dall'esterno dell'auto, ma spostandosi all'interno. Su domande del difensore dell'imputata, poi, il teste, valutato il certificato di primo soccorso, escludeva la presenza sul volto dell'imputata di ferite da taglio causate dalla rottura del vetro sinistro dell'autovettura. Successivamente a seguito di una visione di una foto, (numero sette della relazione del Dott. [ ] esibita



dal difensore, il teste si pronunciava circa la compatibilità di quanto è stato riscontrato all'interno dell'autovettura con le ferite dell'odierna imputata. Difatti, secondo l'esperto, le fratture dei malleoli di entrambe le gambe risultavano compatibili con la collocazione che l'imputata ha dichiarato di avere all'interno della vettura, ossia al centro tra i due sedili, poiché esse potevano essere state causate dal fatto che, resasi conto dell'imminente impatto, istintivamente aveva puntato i piedi contro la base del cambio il quale, a seguito del violento urto contro il pilone di cemento, causandole la frattura dei due malleoli.

**Anche il CTP della difesa, dottor [redacted]** si pronunciava nei medesimi termini; nel corso della sua escussione riferiva che, dopo aver valutato l'intera documentazione sanitaria, riteneva verosimilmente adeguata la collocazione della [redacted] dal lato passeggero, perché, spiegava, se fosse stata dal lato guida l'apertura dell'airbag le avrebbe provocato delle gravissime lesioni a livello di fegato e milza (assenti nel caso di specie), che sono gli organi di immediato impatto, in quanto posizionati nella parte superiore dell'addome e non protetti dalla cassa toracica e nel contempo avrebbe evitato le fratture malleolari, nonché le lesioni alla testa, riportate dall'imputata, in quanto l'airbag frena lo scivolamento del corpo in avanti. Per cui, sottolineava l'esperto, se la ragazza fosse stata alla guida non si spiegherebbero le lesioni da lei subite. Nel contempo sottolineava che il cilindro posto subito al di sotto della leva del cambio era rotto, circostanza che lui riteneva compatibile con il fatto che la [redacted] fosse posizionata al centro dei sedili anteriori e che, accorgendosi dell'urto imminente, istintivamente abbia puntato i piedi avanti, mentre il violentissimo impatto aveva provocato la rottura del cilindro sotto il cambio alla vettura e la rottura dei malleoli e delle gambe della ragazza. Interpellato poi sul punto dalla difesa, il teste dichiarava che, tenuto conto dell'integrità dell'apparato locomotore (arti inferiori, bacino e colonna vertebrale) e del sistema neurologico della vittima, (assenza di fratture craniche), nonché dell'entità delle lesioni degli organi interni del [redacted] che hanno determinato una emorragia interna la quale ha effetti non immediati, ma determina piuttosto una ipossia, riteneva possibile che quest'ultimo, a seguito dell'incidente, fosse sceso dall'auto e che, ai primi sintomi di malessere, si fosse steso in posizione supina sui sedili posteriori. Nel contempo l'assenza di fratture alle gambe sul [redacted] (che è uno degli eventi più frequenti in caso di incidente quando il guidatore si accorge del pericolo, poiché istintivamente pigia sui pedali per frenare la vettura) risultava compatibile con il fatto che non erano stati riscontrati segni di frenata nell'immediatezza del luogo dell'incidente. Riteneva, al contrario, che potesse escludersene la presenza *ab initio* sui sedili posteriori, poiché in tal caso, molto



verosimilmente, avrebbe riportato delle lesioni in un punto molto più alto rispetto a quello riscontrate, a livello toracico e non a livello addominale, in quanto in quella posizione l'impatto è più forte dove il seggiolino è più resistente e quindi dove c'è la parte metallica, che di regola è lungo il margine dello schienale del seggiolino. Aggiungeva, ancora, che la mancanza di danni agli arti inferiori era assolutamente compatibile con le dinamiche dell'incidente, posto che sul luogo non erano stati riscontrati segni di frenata. Su domanda della parte civile, circa la compatibilità dello spostamento della [ ] dalla posizione originaria – così come ipotizzata dall'esperto, ossia al centro tra i due sedili anteriori – e quella in cui è stata rinvenuta, cioè con i piedi penzoloni fuori dalla vettura, seduta dal lato guida, il teste dichiarava che la ragazza avrebbe avuto tutto il tempo di spostarsi (essendo l'incidente verosimilmente avvenuto non meno di una decina di minuti prima dell'intervento del 118) dopo che il [ ] a propria volta, era sceso dalla vettura e dunque si era liberato il posto dal lato guidatore, forse anche lei per scendere dall'auto.

Il **tecnico della difesa, il perito industriale** [ ] incaricato dalla famiglia del [ ] di accertare se quest'ultimo, al momento dell'incidente, fosse alla guida o meno del veicolo, forniva, a tutta evidenza, una ricostruzione differente della dinamica dei fatti. Precisava, innanzitutto, che nella sua consulenza – fondata sull'esame di tutta la documentazione presente nel fascicolo del P.M. al momento del conferimento del suo incarico, tra cui la relazione dell'ing. [ ] si era limitato a valutare la compatibilità delle ferite riportate sia dal [ ] che dalla [ ] con la posizione di guida; riferiva preliminarmente che le lesioni riportate dalla vittima erano concentrate nella parte alta del corpo, in particolare nel tronco; aggiungeva che la funzione principale dell'airbag è quella di proteggere le parti deboli del corpo da un eventuale sospingimento in avanti **“quando non ritenuto da cintura di sicurezza”** (p. 11 verb. Sten. del [ ] e quindi se il [ ] fosse stato alla guida l'airbag lo avrebbe protetto rispetto al tipo di lesioni che invece aveva riportato. A sostegno della propria tesi il teste esibiva delle rappresentazioni fotografiche e, in particolare, alla pagina tre della propria relazione mostrava una foto relativa ad una prova definita crashtest, utilizzata al fine di simulare l'incidente e di verificare come si muovono i corpi all'interno dell'auto. Ciò posto, riferiva il teste, l'esito di tale test dimostrava la compatibilità della presenza del [ ] sui sedili posteriori con le lesioni da lui riportate, che, nella sua ipotesi ricostruttiva, potevano essere derivate dal contatto del tronco con lo schienale del sedile anteriore; l'esplosione dell'airbag, viceversa, avrebbe protetto in maniera più incisiva il guidatore, non provocandogli, dunque, quelle specifiche ferite. Il perito continua-



va dicendo di aver esaminato sempre con l'aiuto del crashtest (pag.5) anche la posizione della [ ] e, con specifico riferimento alle sue lesioni, riteneva di poter sostenere che quest'ultima si trovasse alla guida, poiché proprio lo scoppio dell'airbag, proteggendo il suo corpo, aveva comportato delle lesioni meno gravi rispetto a quelle subite dal [ ]. Il teste aggiungeva, inoltre, che l'imputata, molto verosimilmente, era rimasta incastrata con i piedi nella pedaliera, in quanto con l'urto i piedi erano scivolati su uno dei pedali, determinando l'impatto sul fondo della vettura da cui erano derivate le lesioni alle caviglie, aggiungendo, su richiesta di precisazione della scrivente, che, la circostanza per la quale la ragazza, ipoteticamente posizionata alla guida, non aveva riportato alcuna frattura alla parte superiore del corpo era dovuta alla rotazione dell'auto determinata dal forte impatto, che le aveva determinato solo un urto indiretto.

Su domanda del PM, il teste riferiva di non aver materiale sufficiente per poter dimostrare se tutti e tre i passeggeri erano seduti sui sedili anteriori e che, diversamente da quanto sostenuto nella relazione dell'ingegnere [ ] non riscontrava alcun danneggiamento della parte centrale del cruscotto ed in particolare al cilindro posto alla base della leva del cambio, avendo potuto riscontrare solamente la rottura del mantice di gomma che protegge e raccorda la leva con la parte sottostante. Aggiungeva tuttavia, sollecitato sul punto, che non aveva potuto avere una visione diretta dell'automobile, che era stata dissequestrata immediatamente dopo la richiesta di archiviazione, in pendenza dei termini di opposizione all'archiviazione e che, dunque, i periti dediti alle consulenze tecniche, non avevano visionato personalmente lo stato dei luoghi ma che si erano dovuti basare sul materiale fotografico acquisito in sede di incidente dai verbalizzanti.

Circa la frattura del condilo mascellare della [ ] il consulente lo riteneva compatibile con un urto laterale sul finestrino sinistro, ma su richiesta specifica della difesa non era in grado di poter affermare che tale finestrino fosse rotto, non essendo emerso dalla visione delle immagini riprese dai verbalizzanti in sede di intervento.

Il teste poi confutava le conclusioni degli altri periti circa la natura e l'entità delle lesioni riportate dai passeggeri in caso di urto senza indossare le cinture di sicurezza, riferendo che l'apertura degli airbag protegge dalla tipologia di ferite che erano state riportate dal [ ] sia nel caso in cui si indossino le cinture che nell'ipotesi opposta, essendo questa circostanza irrilevante sul punto; tuttavia ammetteva che mentre le fonti cui faceva riferimento la relazione dell'ing. [ ] che lui confutava in particolare sul punto, era la letteratura scientifica, le sue erano di base meramente empirica.



Sempre su domanda della difesa, il teste poi dichiarava che fosse possibile, in base alla sua ricostruzione della dinamica del sinistro e quindi ipotizzando che il [ ] fosse seduto dietro, che nonostante un urto così forte del suo corpo contro il seggiolino anteriore, tale da provocargli quei danni tanto gravi da averne determinato la morte, lo stesso seggiolino (che nei frame estrapolati dal crashtest sul quale aveva basato la propria intera ipotesi ricostruttiva era proiettato tutto in avanti) non avesse subito alcuna rottura e che, successivamente all'urto, si fosse verificato un suo riassetto nella posizione originaria; a sostegno della sua teoria, il perito si avvaleva dei frame delle immagini estrapolati dal video del crashtest da lui posto a base della propria ricostruzione, indicando nella foto della pag n. 6 l'immagine di questa specie di effetto pingpong del seggiolino anteriore – prima ribaltato in avanti e poi rientrato al posto originario senza aver riportato alcun danno; in ogni caso, tutta la ricostruzione del teste si è basata su ipotesi ricostruttive non accompagnate da una spiegazione tecnica basata su dati scientifici per spiegare questa sua teoria, soprattutto nel momento in cui veniva incalzato dalle domande della difesa circa le modalità con le quali questo riassetto possa essersi verificato.

In risposta alla domanda della scrivente, relativa al fatto che una così violenta protrusione del seggiolino del guidatore non avrebbe provocato alla ipotizzata guidatrice – la [ ] – alcuna lesione nella parte superiore del corpo, ma solo alle gambe, a fronte di lesioni letali riportate dal passeggero assuntamente seduto sul sedile posteriore, il teste spiegava la circostanza con il fatto che a seguito dell'urto la vettura aveva verosimilmente effettuato un movimento rotatorio, che avrebbe salvato la guidatrice dalle più gravi lesioni toraciche ed addominali di solito presenti in questo tipo di incidente. Quanto alla ferita allo zigomo, il perito su domanda specifica, riteneva che non potesse essere stato determinato da un impatto contro il parabrezza anteriore (supponendo che l'imputata fosse seduta anteriormente al centro dei sedili, come sostenuto da parte avversa) in quanto dalle foto non emergevano visibili segni ematici o di rottura, venendo in questo contestato dalla difesa che evidenziava come la frattura zigomatica non era stata accompagnata da alcuna lacerazione dell'epidermide e le fotografie dell'automobile scattate dai verbalizzanti non consentivano di appurare con certezza la presenza o l'assenza di rotture del cristallo anteriore.

L'imputata [ ] decideva di non sottoporsi ad esame, ma aveva **reso interrogatorio in corso di indagini**. In particolare la ragazza, alla quale venivano contestate le dichiarazioni rese da [ ] - alla quale lei avrebbe confidato di esser stata alla guida al momento del sinistro – opponeva di averle sempre dato la reale versione de-



gli accadimenti, ossia che lei, [redacted] ( il ragazzo conosciuto quella sera) avevano trascorso la serata insieme, erano andati presso diversi bar e alla fine, dopo che erano ripartiti da un bar [redacted] erano ripartiti, con lei alla guida e tutti e tre seduti davanti, finché [redacted] passava alla guida perché diceva che lei andava troppo piano. Poi ad un tratto lei vedeva il ragazzo con gli occhi girati verso l'alto e le mani sul volante, sentiva degli strani rumori in macchina e subito dopo un dolore lancinante, che la faceva svenire; dopo pochi minuti riprendeva conoscenza, vedeva lo sportello dal lato passeggero aperto e [redacted] non c'era più, mentre [redacted] era disteso sul sedile posteriore e lei pensava che dormisse; successivamente arrivavano i soccorsi – non sapeva dire da chi fossero stati allertati – e lei era in uno stato di semincoscienza, dolori alla faccia e alle caviglie. Dichiarava poi che prima che arrivassero i soccorsi vedeva che gli airbag erano esplosi e lei alternava il sonno ad uno stato di semiveglia. Dichiarava di essere stata seduta sempre al centro tra i due sedili anteriori e di non ricordare come si fosse trovata sul sedile del guidatore con le gambe fuori dalla vettura, poiché ricordava di essere al centro.

Tale è la sintesi dell'attività istruttoria espletata, dalla quale ritiene questo Giudice che non sia emersa con la necessaria certezza richiesta dalla legge la penale responsabilità dell'imputata per il reato a lei ascritto.

Occorre in primis evidenziare un dato che sicuramente ha grandemente inficiato la possibilità di ricostruire gli eventi di cui si discute in maniera completa e sicura, ossia la deprecabile circostanza che all'indomani della richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. al G.i.p. e mentre erano ancora pendenti i termini per la proposizione dell'opposizione all'archiviazione da parte delle persone offese (nel caso di specie i genitori del povero [redacted]), successivamente proposta per ben due volte, fino ad arrivare alla formulazione dell'imputazione, si è proceduto al dissequestro della vettura [redacted] con la quale era avvenuto il sinistro. Questo ha determinato l'impossibilità per i periti tecnici di effettuare accessi all'autovettura e di visionarne le condizioni, di cui hanno potuto averne contezza solamente dalle immagini scattate in sede di intervento dai verbalizzanti, con tutti i limiti che questo ha comportato, soprattutto con la conseguenza che le risposte ai quesiti loro posti dalle diverse parti sono state caratterizzate da un alto grado di ipoteticità e di aleatorietà rispetto a quanto invece sarebbe stato possibile fare dalla visione diretta dell'autovettura.

In via preliminare occorre ancora sottolineare che tutte le ricostruzioni proposte in dibattimento sono state formulate in termini probabilistici e non di certezza, non solamente per



il dato testé evidenziato, ma anche per il tempo intercorso tra il momento dell'incidente e quello in cui sono intervenuti i soccorsi (tempo che non è stato neppure possibile quantificare, ma che scuramente non è stato brevissimo), che ha comportato un mutamento nello scenario cristallizzato dai soccorritori al momento del loro intervento rispetto a quello in cui era avvenuto l'incidente.

Ciò premesso, occorre ancora evidenziare che l'elemento che ha portato alla formulazione dell'ipotesi accusatoria, ed in particolare al ritenere che fosse la § [redacted] alla guida della vettura e non il [redacted] come fin da subito ipotizzato dall'Ufficio di Procura – è stata la testimonianza – *de relato* – di [redacted] la quale, mentre prestava assistenza alla sorella al Cardarelli nello stesso periodo in cui era ricoverata la [redacted] avrebbe ricevuto le confidenze di quest'ultima, la quale le avrebbe inizialmente detto – per poi smentirlo quasi subito, come riferito dalla stessa teste in dibattimento – di essere stata lei alla guida dell'autovettura al momento dell'incidente e non il [redacted] che tale confidenza, da lei riportata durante una serata tra amiche al marito di una di loro, perito di parte nella causa civile intentata dai genitori del defunto, e poi al difensore di parte civile, aveva costituito la base per l'opposizione all'archiviazione, successivamente, e faticosamente, tramutatasi nell'odierna ipotesi accusatoria.

Tuttavia l'imputata, sia nel corso dell'immediatezza dei fatti, ai soccorritori intervenuti in loro aiuto (vedasi la testimonianza della dott.ssa [redacted] medico del 118 intervenuto sul luogo del sinistro), sia in sede di interrogatorio delegato, ha sempre smentito la versione della [redacted], dichiarando fin da subito di essere stata seduta al centro dei due sedili anteriori fino al momento dell'impatto, sebbene non fosse riuscita a ricordare come si sia trovata seduta dal lato guida con i piedi fuori dall'abitacolo.

Tutti i consulenti escussi (il medico legale dell'accusa, nonché il medico legale della difesa), ad eccezione del perito di parte civile, hanno confermato non solo la compatibilità della ferite riportate dal [redacted] (sopra ampiamente descritte e che pertanto non verranno qui ripercorse) con la posizione di guida della vittima al momento dell'incidente, spiegando anzi come siano le lesioni più ricorrenti in caso di esplosione dell'airbag senza l'ausilio delle cinture di sicurezza (circostanza che può ritenersi assodata nel caso di specie) nei confronti del guidatore, ma – con riguardo ai medici – hanno anche dato una spiegazione scientifica, e assolutamente verosimile in relazione all'andamento dei fatti, circa la possibilità che il [redacted] [redacted], pur con le gravi lesioni da lui riportate, si sia alzato dal sedile del guidatore per poi accasciarsi sui sedili posteriori nel momento in cui l'emorragia interna causata dalla frattura



di organi vitali stava cominciando ad esplicare i propri effetti (in particolare uno stato di torpore determinato dall'ipossia, ossia da un minor afflusso di sangue al cervello, e dunque di una condizione di semi incoscienza).

La teste dott. [ ] medico del 118, tra i primi ad essere intervenuta sul luogo dell'incidente, ha raccolto la testimonianza a caldo della [ ] la quale, pur nello stato traumatico correlato allo shock per l'impatto e per le ferite riportate, le ha immediatamente detto che alla guida vi era il [ ] fornendo poi la stessa versione anche nel corso dell'interrogatorio reso durante le indagini preliminari. La stessa dott.ssa [ ] dava un parere medico positivo circa la compatibilità della posizione in cui era stata rinvenuta la vittima con le ferite da lui riportate durante l'impatto, ipotizzando che quand'anche fosse stato lui alla guida, avrebbe avuto la possibilità, in relazione alle condizioni fisiche correlate alle ferite riportate, di uscire dalla vettura e poi subito dopo spendersi sui sedili posteriori, fornendo la medesima spiegazione scientifica proposta dai consulenti medici dell'accusa e della difesa.

Anche il consulente tecnico della pubblica accusa, non escusso in dibattimento ma la cui relazione è stata acquisita con il consenso delle parti ed è dunque perfettamente utilizzabile ai sensi dell'art. 493 3° co. c.p.p., ha spiegato in termini scientifici quale tipo di lesione si determina ai passeggeri in relazione alla collocazione di ciascuno all'interno della vettura in caso di un urto con un corpo statico (come il pilone di cemento contro cui la [ ] è andata ad impattare), concludendo in maniera assolutamente certa che l'esplosione degli airbag, associata al mancato utilizzo della cintura di sicurezza, determina danni fisici pari o più gravi rispetto a quelli che si riportano i caso di assenza di alcun presidio di sicurezza; e nel caso di specie non è stato contestato da alcuna delle parti che qualcuno dei conducenti indossasse la cintura di sicurezza, né tale elemento è emerso dalla ricostruzione della dinamica degli eventi (circostanza, peraltro, assolutamente verosimile e compatibile con lo stato di alterazione alcolica e da sostanze stupefacenti sotto il cui effetto tutti e tre si trovavano).

Non può infine sottacersi che il terzo passeggero – fuggito nell'immediatezza dei fatti e successivamente rintracciato – [ ] escusso in dibattimento, fin dall'inizio ha avallato la ricostruzione della [ ] dichiarando che tutti e tre erano seduti davanti e che la ragazza – da lui peraltro conosciuta quella sera – era seduta in braccio a lui tra i due (circostanza che, a parere dei periti, avrebbe attenuato gli effetti dell'urto su di lui, poiché la ragazza gli avrebbe fatto da scudo con il proprio corpo).

Dunque l'ipotesi alternativa proposta dalla parte civile, ossia che alla guida vi fosse la



[redacted] ed il [redacted] fosse seduto dietro, su cui poi è formulata l'odierna accusa nei confronti dell'imputata, è fondata esclusivamente sulle presunte confidenze esternate da quest'ultima a [redacted] in ospedale e sulla ricostruzione della dinamica del sinistro con la compatibilità di tali diverse posizioni – rispetto a quelle fino a quel momento ipotizzate – assunte dalla [redacted] e dal [redacted] durante il tragitto terminato con l'incidente, formulata dal perito tecnico di parte civile.

Orbene, quanto alla [redacted] occorre dire che la teste è apparsa genuina e sincera, oltre che attendibile in quanto non portatrice di alcun interesse alternativo rispetto a quelli delle parti del processo, ma tuttavia il suo narrato – anche per il tempo trascorso – è stato caratterizzato da non poche lacune rispetto a quanto a suo tempo dichiarato, venendo sollecitata in numerose occasioni dalle parti processuali che si sono alternate nella sua escussione per la stimolazione del ricordo (fatto assolutamente comprensibile in relazione alle circostanze nelle quali era stato data la versione da lei riferita della [redacted] ma non potendosi tuttavia dire che sia stato lineare e privo di contraddizioni, come deve essere la testimonianza che fonda al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità di un'accusata. La stessa teste, peraltro, ha dichiarato che la ragazza le era sembrata molto alterata psicologicamente, sia per le sostanze che a suo dire utilizzava, sia per le accuse che – secondo la sua interpretazione (non avendovi mai lei assistito personalmente, ma intuendole dalle conversazioni telefoniche che la ragazza intratteneva) – tanto la madre quanto l'ex compagno le rivolgevano di aver provocato l'incidente; profilo, questo, smentito da entrambi in sede di testimonianza dibattimentale. Ha inoltre affermato che il [redacted] era andato a trovarla in ospedale (anche in questo caso avendo intuito che fosse lui il terzo passeggero dal tenore della conversazione intercorsa tra loro), ma anche questa circostanza non ha trovato conferma in alcun alto elemento probatorio emerso nel corso del dibattimento, in quanto i due interessati hanno affermato di essersi visti per la prima e unica volta la sera dell'incidente e di non essersi mai più incontrati successivamente, né tale versione è stata smentita da altre risultanze istruttorie.

Venendo alla ricostruzione alternativa proposta dal perito di parte civile [redacted] essa si è fondata interamente su un crashtest estratto da internet (infatti nella relazione peritale si indica un link che rimanda appunto ad crashtest) che tuttavia, come sottolineato dalla difesa dell'imputata in sede di discussione, non si attaglia al caso di specie; innanzitutto la macchina della simulazione è scappottata ed il manichino seduto sul lato posteriore (la posizione assuntamente tenuta dal [redacted] quando sbatte sul sedile anteriore e rimbalza all'indietro



(dunque cioè subisce l'impatto, sobbalza in avanti e poi ritorna indietro) non si spezza il collo proprio perché la macchina è scoperchiata ed ha lo spazio nella parte superiore di fuoriuscire dalla vettura e di riassetarsi. Il dottor [ ] interrogato sul punto, confermava che se la vittima fosse stata seduta dietro e avesse rimbalzato in avanti e poi indietro, avrebbe dovuto subire lesioni al collo, invece non riscontrate; né, tanto meno, sono state riportate delle lesioni alla cappotta dell'autovettura, compatibili con un urto di quella portata. La stessa affermazione del perito, che nega che l'assenza di cintura di sicurezza possa avere influito sulle lesioni dovute all'apertura degli airbag, sono state confutate da tutti gli esperti medici interpellati nel corso del dibattimento.

Infine il riferimento del crash test non ha tenuto conto del modello della vettura, della velocità a cui andava al momento dell'impatto (su cui non è stato prospettato alcunché) e sui danni concreti subiti dall'automobile, oltre a non tenere conto del fatto che la dinamica del sinistro è diversa – in quel caso è il corpo estraneo che va ad impattare sulla vettura, e non viceversa, come nel caso di specie – e a non dare una risposta circa il tipo di danno che il manichino seduto sul lato posteriore avrebbe riportato in quel tipo di incidente.

Appare dunque di tutta evidenza che gli elementi accusatori raccolti sono del tutto insufficienti per affermare al di là di ogni ragionevole dubbio la colpevolezza dell'imputata, che pertanto va assolta, sebbene con la formula dubitativa, dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste.

La difficoltà della ricostruzione degli eventi ed il carico di lavoro giustificano la riserva del termine per il deposito dei motivi.

*P.Q.M.*

Letto l'art. 530 co. 2 c.p.p.,

assolve [ ] dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste;

Letto l'art. 544 c.p.p., fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Nola, li [ ]

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA

Depositato in Cancelleria

Nola, [ ]

[ ]

*Il Giudice*

[ ]

V